MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001

INTEGRATO CON LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

PARTE GENERALE

"Paolo Ricci Servizi srl"

Sede legale e amministrativa: Via Einaudi, 144 – 62012 Civitanova Marche (MC)

URL sito web: www.paoloricciservizisrl.it

posta elettronica ordinaria istituzionale: paoloricciservizisrl@gmail.com

PEC: paoloricciservizisrl@pec.it

P.IVA 01890850439

Sommario

Premessa 3

PARTE GENERALE 3

1. Disciplina di riferimento contenuta nel D.Lgs. 231/2001 3

1a.) La responsabilità amministrativa della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001: considerazioni introduttive del quadro normativo 3

1b.) Reati presupposto della responsabilità della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001 7

2. Disciplina di riferimento su prevenzione della corruzione e trasparenza 13

3. Assetto organizzativo e *governance* della Paolo Ricci Servizi srl 13

4. L'Organo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 17

5. Sistema disciplinare e sanzionatorio della Paolo Ricci Servizi srl 18

6. Diffusione e adozione del modello e formazione 19

Premessa

Il modello organizzativo gestione di controllo di cui al d.lgs. 231[1]/2001 (di seguito MOG 231) si articola in due parti: parte generale e parte speciale.
La parte generale descrive la disciplina di riferimento contenuta nel D.Lgs. 231/2001, l'assetto organizzativo della Società, i principi di funzionamento dell'Organismo di Vigilanza, il sistema di *governance*, il sistema sanzionatorio, l'indicazione degli obblighi di comunicazione del Modello e di formazione del personale.
La parte speciale ha ad oggetto l'indicazione delle attività "sensibili" – cioè delle attività che sono state considerate dalla Società a rischio di reato ai sensi del Decreto, i principi generali di comportamento, gli elementi di prevenzione a presidio delle suddette attività e le misure di controllo essenziali deputate alla prevenzione o alla mitigazione degli illeciti.
Il modello organizzativo deve aderire ai seguenti principi informatori:
- *sistema organizzativo sufficientemente chiaro e formalizzato, soprattutto per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti;*
- *separazioni di funzioni tra chi autorizza un'operazione e chi la contabilizza, la esegue operativamente e la controlla in coerenza con la dimensione e l'articolazione organizzativa della Società;*
- *assegnazione di poteri autorizzativi e di firma in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite;*
- *registrazione, autorizzazione e verifica di ogni operazione, e relativo controllo di legittimità, coerenza e congruenza.*

Il MOG 231 deve essere oggetto di verifica da parte dell'Organo di Vigilanza.
Con l'entrata in vigore del d.lgs. 97/2017 e con determinazione ANAC 1134/2017 è stato chiarito che, in caso di adozione del "modello 231", questo va completato con misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1,comma 2-bis della legge n. 190 del 2012.
Il modello organizzativo prevede anche l'adozione del Codice Etico e di Comportamento, ispirato a principi tra cui onestà, imparzialità, riservatezza, rispetto delle norme, delle persone e dell'ambiente ecc.

PARTE GENERALE

1. Disciplina di riferimento contenuta nel D.Lgs. 231/2001

1a.) La responsabilità amministrativa della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001: considerazioni introduttive del quadro normativo

Il d.lgs. 8 giugno 2001, n.231 ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico il principio della responsabilità delle persone giuridiche in materia penale. In virtù della normativa suddetta si

[1] Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 *«Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»*

configura a carico della Società una peculiare forma di responsabilità, nominalmente amministrativa, dipendente da reati, tassativamente elencati dal legislatore e commessi da soggetti appartenenti ai vertici aziendali o anche dai dipendenti. Non si tratta di una vera e propria responsabilità penale, tuttavia l'accertamento dell'illecito amministrativo a carico della Società e le relative sanzioni sono attribuite al giudice penale.
Per quanto riguarda il sistema sanzionatorio, la normativa prevede delle *quote* che rappresentano il meccanismo con cui viene quantificata la sanzione pecuniaria prevista dall'art.11 del d.lgs. 231/2001. Per ogni illecito il giudice può scegliere quante quote applicare (minimo 100, massimo 1.000) e può determinare il valore della singola quota, che va da un minimo di 258 euro a un massimo di 1.549 euro; salvo i casi di riduzione della sanzione pecuniaria ove l'importo della quota è sempre pari a 103 euro: art.11, comma 3 e art.12 del d.lgs. 231/2001.
Il giudice può decidere sulla base dei seguenti elementi: gravità del fatto; grado di responsabilità della società; attività svolta per eliminare o attuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, tenendo conto della condizione economica della Società.
Oltre alle sanzioni di tipo pecuniario vi sono sanzioni interdittive previste dall'art. 9 del d.lgs. 231/2001 quali: l'interdizione, definitiva o temporanea, dall'esercizio dell'attività; la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto, temporaneo o definitivo, di pubblicizzare beni o servizi.
Infine, vi sono due ulteriori sanzioni, quali la confisca e la pubblicazione della sentenza.
L'aspetto punitivo è contemplato dalla previsione di particolari meccanismi che comportano l'esonero da responsabilità per la Società, incentrati sull'adozione di determinati modelli di organizzazione e gestione aziendale.
I reati che danno luogo alla responsabilità amministrativa della Società sono un numero ben definito. Tuttavia il sistema è costruito in modo da consentire l'estensione della disciplina sulla responsabilità della Società ad ulteriori fattispecie di reato.
Ai fini della responsabilità della Società è necessario che i reati commessi dalle persone fisiche (chi amministra, dirige, rappresenta o che esercita, anche di fatto, la gestione e il controllo o anche coloro che sono sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti sopra indicati e cioè i lavoratori subordinati), siano commessi nell'interesse o a vantaggio della Società stessa.
I due termini, interesse e vantaggio, sono inquadrabili in un contesto non strettamente economico e sotto il profilo soggettivo sono riconducibili ad una sorta di *colpa di organizzazione*: occorre che il fatto-reato sia espressione di un deficit di organizzazione e quindi rimproverabile alla Società.
In sintesi si esclude la responsabilità della Società nel caso in cui questa, prima della commissione dei reati, abbia adottato ed efficacemente attuato un idoneo modello di organizzazione volto a prevenire la commissione dei reati presupposti come individuati dal d.lgs. 231/2001.
Il modello organizzativo deve tradursi in un sistema operativo adeguato al controllo del rischio di reato, adeguato ad evitare la realizzazione di determinate condotte illecite e non può tradursi in una mera adozione, posto che l'esenzione da responsabilità della Società consegue solo ad una efficace ed effettiva attuazione del modello organizzativo adottato.
Il modello organizzativo va strutturato attraverso:
a) la mappatura delle aree aziendali a rischio deve essere effettuata incrociando l'ipotesi di reato con le funzioni e le attività svolte attraverso procedure e protocolli operativi da verificare all'interno della Società, al fine di dimostrare che la condotta del reo si sia svolta in modo fraudolento rispetto alle procedure così da escludere il coinvolgimento della Società stessa;

b) un codice etico comportamentale che preveda norme comportamentali e sanzioni disciplinari;
c) un Organo di Vigilanza (OdV) che abbia i requisiti dell'autonomia e indipendenza al fine di vigilare, in posizione di terzietà, sul modello organizzativo, con poteri di iniziativa e controllo di natura ispettiva esercitati con modalità stabilite da apposito regolamento, di accesso alle informazioni e ai documenti, nonché poteri di controllo su deleghe, procure e procedure operative.

La circolare della Guardia di Finanza n.83607/2012 ha introdotto un protocollo di tecniche di indagini dedicata ai "reati presupposto" previsti dal d.lgs. n. 231/2001. In particolare il percorso operativo dell'attività della polizia giudiziaria è incentrato su determinati passaggi che vengono in breve riassunti:
- individuare la sussistenza di un concreto vantaggio e interesse per la Società (art.5 del d.lgs. 231/2001 "*L'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a). L'ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi*");
- individuare gli autori delle illecite condotte ed acquisire ogni utile elemento di prova e di supporto in ordine alla volontà e alla rappresentazione del fatto-reato che caratterizza la condotta dell'agente, ciò per valutare se la persona fisica abbia agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi per cui la Società non è responsabile;
- verifica dell'idoneità dei modelli di gestione adottati dalla Società per escludere la propria responsabilità (art.6 comma 1° d.lgs.231/2001 *Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'art.5 comma 1 lettera a), l'ente non risponde se prova che:*
a) l'Organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un ORGANO dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'ORGANO di cui alla lettera b).
Nel caso in cui autore del reato sia soggetto "apicale" la Società dovrà provare l'idoneità del modello a prevenire il reato, dimostrando la concreta adozione dello stesso in ambito delle procedure decisionali, con evidente inversione dell'onere della prova. Qualora il reato sia commesso da soggetti sottoposti, l'onere probatorio si sposterà a carico degli organi inquirenti.
Con specifico riguardo al modello organizzativo la circolare della Guardia di Finanza prevede come *"in primis, dunque, l'attività investigativa dovrà essere indirizzata sul modello, sul suo contenuto dichiarativo e descrittivo; in secondo luogo, l'indagine dovrà focalizzarsi sull'efficacia del modello…verificare la conformità dei comportamenti concreti rispetto alle regole del modello…"*; prosegue poi, sempre la circolare della Guardia di Finanza "*il corretto ed efficace svolgimento dei compiti affidati all'organo di vigilanza sono presupposti indispensabili per l'esonero della responsabilità dell'ente".*

In ambito di modelli di organizzazione e di gestione la normativa prevede come gli stessi debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1) comma 2° dell'art.6 d.lgs. 231/2001:

1.a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;

1.b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

1.c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;

1.d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'ORGANO deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;

1.e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

2) comma 3° dell'art. 7 d.lgs. 231/2001:

Il modello prevede, in relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione nonché al tipo di attività svolta, misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

3) comma 4° dell'art.7 d.lgs. 231/2001:

L'efficace attuazione del modello richiede:

3.a) una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;

3.b) un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

1b.) Reati presupposto della responsabilità della Società ai sensi del d.lgs. 231/2001

Il d.lgs. 231/2001, alla sezione III intitolata *Responsabilità amministrativa da reato,* introduce dall'art. 24 e seguenti un elenco di reati presupposto che vengono qui richiamati:

REATO	Esemplificazione del reato
a. Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico (art. 24)	- Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.) - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.) - Truffa aggravata a danno dello Stato (art. 640 c.p.) - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.) - Frode informatica (art. 640 ter c.p.)
b. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)	- Falsità riguardanti un documento informatico (art. 491 bis c.p.) - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.) - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (art. 615 quater c.p.) - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.) - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.) - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni telematiche (art. 617 quinquies c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.) - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

	utilizzati dallo Stato o da altro comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p.) - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies c.p.) - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.)
c. Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter)	- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.) - Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) - Associazione per delinquere (art. 416 c.p.) - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 bis c.p.) - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 ter c.p.) - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.) - Delitti in materia di armi (art. 407, comma 2, lett. a), n. 5 c.p.p.) - Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, DPR 309/1990-T.U. stupefacenti) - Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 quater, DPR 43/1973)
d. Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25)	- Concussione (art. 317 c.p.) - Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) - Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) - Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.) - Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.) - Pene per il corruttore (art. 321 c.p.) - Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
e. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento(art. 25 bis) e Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1)	- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.) - Alterazione di monete (art. 454 c.p.)

	- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.) - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.) - Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.) - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.) - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.) - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.) - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.) - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474) - Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.) - Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.) - Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.) - Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.) - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.) - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.) - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.) - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater)
f. Reati societari (art. 25-ter)	- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.)

	- Impedito controllo (art. 2625 c.c.) - Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.) - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.) - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.) - Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.) - Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.) - Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.) - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.) - Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) - Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.) - Aggiotaggio (art. 2637 c.c.) - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.) - Falso in prospetto (art. 173-bis, d.lgs. 58/1998) - Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 27, d.lgs. 39/2010)
g. Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater)	
h. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1)	
i. Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies)	
l. Abusi di mercato (art. 25-sexies)	- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, D.lgs. 58/1998) - Manipolazione di mercato (art. 185, D.lgs. 58/1998)
m. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies)	- Omicidio colposo (art. 589 c.p.) - Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

n. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies)	- Ricettazione (art. 648 c.p.) - Riciclaggio (art. 648 bis c.p.) - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.). Con tale norma è stata estesa la responsabilità amministrativa degli enti a tutte le condotte di riciclaggio/reimpiego a decorrere dal 30 aprile 2008.
o. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies)	- Divulgazione di opere dell'ingegno attraverso rete telematica (art. 17, L. 633/1941) - Reati in materia di software e banche dati (art. 171-bis, L. 633/1941) - Reati in materia di opere dell'ingegno destinate ai circuiti radiotelevisivi e cinematografico oppure letterarie, scientifiche e didattiche (art. 171 ter, L. 633/1941) - Violazioni nei confronti della SIAE (art. 171 septies, L. 633/1941) - Manomissione di apparati per la decodificazione di segnali audiovisivi ad accesso condizionato (art. 171-octies, L. 633/1941)
p. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)	
q. Reati ambientali (art. 25-undecies)	- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.) - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.) - Sanzioni penali in materia di scarichi di acque reflue (art. 137, D.lgs. 152/2006) - Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, D.lgs. 152/2006) - Reati in materia di bonifica dei siti (art. 257, D.lgs. 152/2006) - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, D.lgs. 152/2006)

	- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.lgs. 152/2006) - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.lgs. 152/2006) - Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260 bis, D.lgs. 152/2006) - Reati in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera (art. 279, D.lgs. 152/2006) - Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (artt. 1 - 3 bis, 6, L. 150/1992) - Reati in materia di ozono e atmosfera (art. 3, L. 549/1993) - Inquinamento doloso e colposo provocato dalle navi (artt. 8, 9, D.lgs. 202/2007)
r. Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)	Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare aggravato da: - numero di lavoratori irregolari superiore a tre; - impiego di minori in età non lavorativa; - sottoposizione a condizioni lavorative di particolare sfruttamento, quali l'esposizione a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro (art. 22, comma 12 bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

2. Disciplina di riferimento su prevenzione della corruzione e trasparenza

Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione, l'art. 41 del d.lgs. 97/2016[2], aggiungendo il comma 2-bis all'art. 1 della l. 190/2012, ha previsto che tanto le pubbliche amministrazioni quanto "gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013" siano destinatari delle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi PNA), ma secondo un regime differenziato:

a) le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare un vero e proprio Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (d'ora in poi PTPCT);
b) "gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del d.lgs. n. 33 del 2013", ovvero le società in controllo pubblico, devono adottare "misure integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

Le recenti normative (d.l. 9 giugno 2021 n. 80), che hanno introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), ovvero un documento di programmazione annuale unitario degli enti comprensivo anche di misure per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, hanno confermato, per le società in controllo pubblico, l'adozione di misure per la prevenzione della corruzione integrative del MOG 231.

L'ANAC ha tuttavia precisato che, anche per tali amministrazioni, valgono le seguenti raccomandazioni:

- necessità di un sempre maggiore coordinamento e integrazione della programmazione delle misure della prevenzione della corruzione con la programmazione delle performance; per rendere sostenibili e adeguate le misure programmate, si raccomanda anche un coordinamento con quanto le amministrazioni e gli enti stabiliscono sulle risorse umane e finanziarie;
- priorità relative ai processi da mappare (mappatura dei processi integrata al fine di far confluire obiettivi di performance, misure di prevenzione della corruzione e programmazione delle risorse umane e finanziarie necessarie per la loro realizzazione).

Oltre alla gestione del rischio di corruzione, nel MOG 231 va chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza di dati e documenti detenuti ai sensi del d.lgs. 33/2013 «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni». Tale disciplina, come previsto dalla delibera ANAC 1134/2017, è estesa, infatti, anche alle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici.

3. Assetto organizzativo e *governance* della Paolo Ricci Servizi srl

La Paolo Ricci Servizi srl è stata costituita dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Paolo Ricci" (d'ora in poi Asp "Paolo Ricci") con Deliberazione del 3 luglio 2015, n. 18 ai sensi dell'art. 2463 del codice civile. Si configura, pertanto, come società a responsabilità limitata a totale partecipazione

[2] «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»

pubblica. Inoltre, il controllo che l'Ente socio Asp "Paolo Ricci" esercita sulla Paolo Ricci Servizi srl è analogo a quello che l'Asp esercita sui propri servizi che si sostanzia, ai fini pratici, in una relazione di subordinazione gerarchica, intesa come controllo gestionale e finanziario stringente dell'ente pubblico sulla società.
La Paolo Ricci Servizi srl essendo quindi destinataria dell'esercizio del controllo analogo da parte dell'Asp, si configura anche come organismo *in house*3 dell'Asp stessa e come tale non ha propria autonomia decisionale.
L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) precisa che, proprio per la peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società in house, quest'ultime rientrano, a maggior ragione, nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.
La Paolo Ricci Servizi srl è iscritta, in qualità di società *in house*, nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano, almeno per l'80% della propria attività, mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house* ai sensi dell'art. 192 del d.lgs. n. 50/2016.

Sono organi della Società:
–*l'Assemblea*
–*l'Amministratore unico*
–*nei casi previsti dalla normativa il Sindaco/ Collegio Sindacale o Revisore.*

L'Assemblea è costituita dal Socio unico "ASP Paolo Ricci" ed è presieduta dall'Amministratore Unico o, in caso di assenza, da un suo delegato secondo quanto stabilito dallo Statuto.
L'Assemblea esercita le attribuzioni previste dalla legge e dallo Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o il medesimo socio unico sottopongono alla sua approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza del socio le decisioni sugli argomenti di cui all'art. 2479 C.C.:
–approvazione bilancio e la distribuzione degli utili;
–nomina dell'organo amministrativo e/o del Presidente;
–nomina del Sindaco Collegio sindacale e/o del Revisore contabile;
–modificazioni dell'atto costitutivo;
–decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti del socio unico.
Il Socio Asp Paolo Ricci esercita direttamente i seguenti poteri:
- definizione di indirizzi ed istruzioni vincolanti per l'attività dell'organo amministrativo;
- approvazione di regolamenti interni e delle norme generali per l'esercizio delle attività;
- approvazione delle relazioni illustrative dell'andamento della società presentate dall'Amministratore unico, con particolare riferimento alla quantità e qualità dei servizi resi, nonché ai costi di gestione in relazione agli obiettivi fissati;

[3] Il d.lgs. n. 175/2016, all'art. 2, co. 1, let. O), definisce come *«società in house»: "le società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'art. 16, comma 3"*

- approvazione degli atti di programmazione (budget economico e finanziario annuale e triennale, piano-programma), dei piani annuali dei piani di investimento e di quelli di assunzione del personale;
- approvazione della relazione illustrativa dei servizi che si intende erogare nel successivo esercizio, con l'esplicitazione dei costi di gestione che si prevede di sostenere, gli obiettivi qualitativi e quantitativi che si intende conseguire nell'erogazione degli stessi;
- decisioni di assunzioni di partecipazione in altre imprese comportanti una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- alienazione di cespiti aziendali compravendite e permute di beni immobili e brevetti;
- prestazioni di garanzia fidejussioni concessione di diritti reali di garanzia su beni immobili;
- assunzione di mutui;
- vendita di azienda o di un ramo d'azienda;
- costituzione o partecipazione a società di capitali o consorzi per la gestione e lo svolgimento di servizi e delle prestazioni di cui all'art. 4 del presente statuto nei limiti consentiti dall'art.2361 del Codice civile, nonché sulla cessione di dette partecipazioni;
- ogni altro atto di straordinaria amministrazione.

La *governance* dell'Azienda è affidata all'Amministratore unico che è investito dei poteri di gestione ordinaria e straordinaria della Società con eccezione delle materie sottoposte a delibera assembleare e alle materie riservate al Socio, ed ha facoltà di compiere gli atti che ritiene opportuni e necessari per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo Statuto societario riservano in modo tassativo all'Assemblea e al Socio.
La gestione delle decisioni avviene tenendo in evidenza quattro dimensioni:
a) l'espressione dell'indirizzo politico che si formalizza con gli indirizzi espressi dall'Ente Socio;
b) la determinazione del budget necessario per realizzare gli indirizzi espressi e la compatibilità con le risorse assegnate dall'Ente socio;
c) l'individuazione delle professionalità necessarie e delle competenze;
d) la visione tecnica ed operativa e quindi l'individuazione delle procedure, protocolli, ecc..

La Società è assoggettata oltre che ai controlli previsti per legge anche al controllo dell'Ente socio e del Direttore generale dell'Asp ai sensi dell'art.21 dello Statuto.
Nel 2020 è stato istituito l'organo di revisione.

ORGANIGRAMMA “ Paolo Ricci Servizi srl”

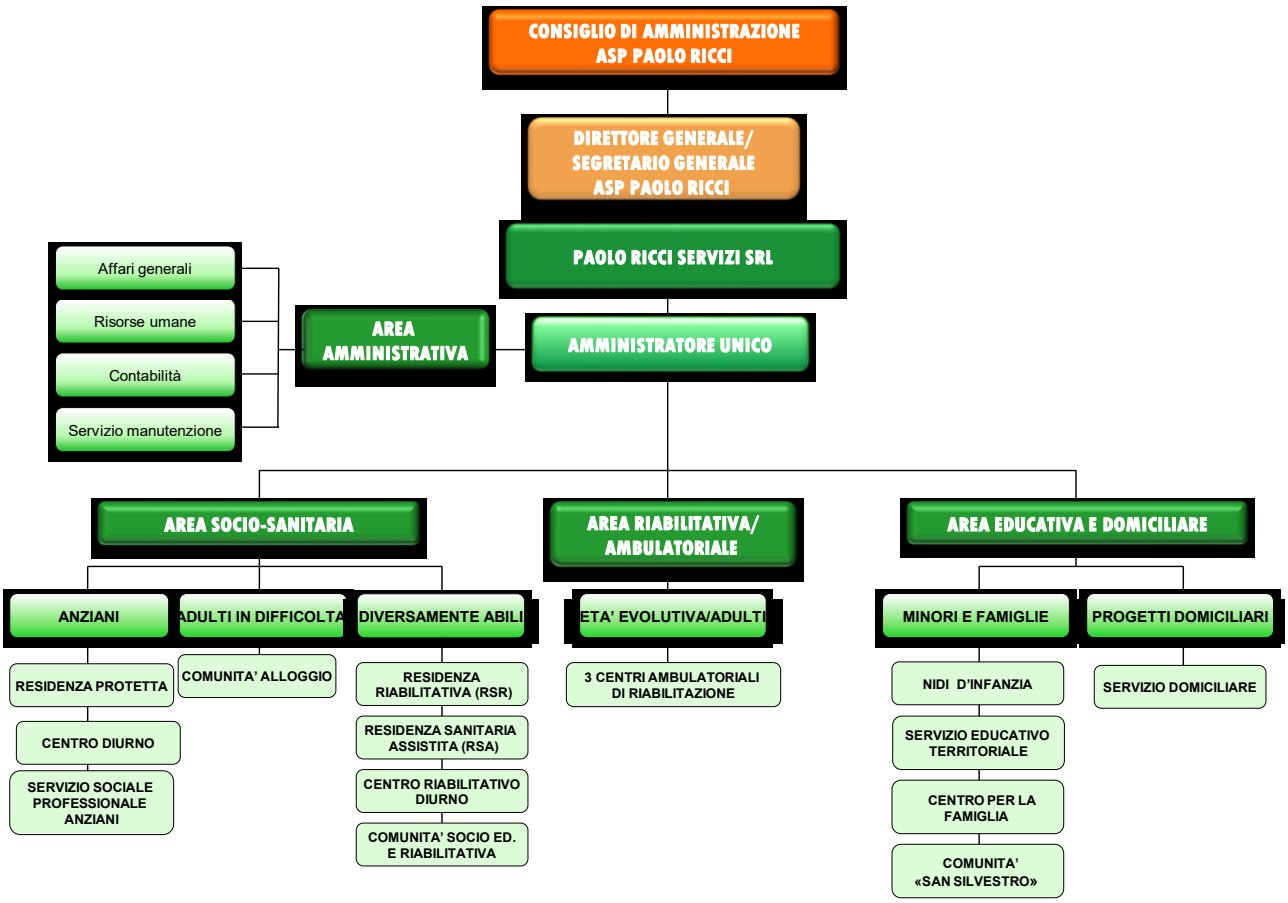

I servizi di seguito elencati, seppur in modo non esaustivo, attività di osservazione e valutazione, animazione, assistenza, cura alla persona, servizio educativo, servizio riabilitativo, servizio sociale professionale, servizio medico, servizio di consulenza psicologica, sono assegnati alla Società in gestione globale.

La Società provvede, inoltre, ad effettuare acquisti per le strutture, alla manutenzione delle attrezzature, ad assumere il personale necessario tramite selezione pubblica (concorso, procedura comparativa o manifestazione di interesse) ed alla gestione del personale.

I servizi sono svolti secondo gli indirizzi forniti dall’Ente socio e tenendo conto degli standard della Regione Marche (L.R. 21/2016 “Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati”).

La dotazione organica della Società al 31.12.2021 è stata di 133 persone, di cui 114 a tempo indeterminato e 19 a tempo determinato.

Con deliberazione dell’Ente socio del 22.12.2022, n. 36 è stata approvata la nuova dotazione organica e il nuovo piano assunzioni della Società.

Tutto il personale può essere ricondotto alle seguenti aree: Area amministrativa; Area socio-sanitaria, Area educativa e Area sanitaria-riabilitativa.

Le figure professionali che afferiscono alle diverse aree sono: personale amministrativo (impiegati, collaboratori), direttore area socio sanitaria (comandato per il 75% dell'orario di lavoro presso la Società dall'Asp Paolo Ricci), coordinatore area riabilitativa (comandato per il 75% dell'orario di lavoro presso la Società dall'Asp Paolo Ricci), coordinatore area socio sanitaria (con incarico temporaneo), dirigente medico, medici specialisti, medici psicologi, infermieri, fisioterapisti, logopedisti, terapisti della neuro e psicomotricità, assistenti sociali, educatori (nido, professionali), operatori socio sanitari, operatori generici, manutentori.

4. L'Organo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. n. 231/2001

La nomina dell'Organo di Vigilanza (di seguito OdV) ai sensi del d.lgs. 231/2001 deve essere fatta dall'Organo di vertice della Società. A tal proposito la giurisprudenza ha, inoltre, ribadito l'esigenza di scegliere il tipo di composizione, mono o plurisoggettiva, anche in relazione alle dimensioni aziendali.
L'OdV della Paolo Ricci Servizi srl, in relazione alla dimensione della Società che occupa meno di 250 dipendenti e ha un fatturato annuo che non supera i 50 milioni di euro (raccomandazioni della Commissione Europea), al tipo di attività svolta e al contenimento dei costi, dovrà essere monocratica.
I poteri dell'Organo di Vigilanza sono preordinati alla verifica dell'effettiva osservanza da parte dei soggetti (apicali e dipendenti) delle specifiche procedure stabilite nel modello e non vi è pertanto alcuna interferenza con i poteri di gestione della Società: non gli competono poteri di gestione, organizzativi e sanzionatori.
L'OdV potrà effettuare visite ispettive concordate o a sorpresa presso la Società volte alla verifica dell'effettiva osservanza da parte dei soggetti (apicali, dipendenti, collaboratori, fornitori, ecc.) delle specifiche procedure stabilite nel MOG. Parimenti il Direttore Generale dell'Ente Socio e l'Amministratore Unico della Società hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV.
Ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. d) d.lgs. n. 231/2001 la Società dovrà provvedere all'adempimento degli obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modello.
La comunicazione tra Società e OdV riveste fondamentale importanza per l'attuazione concreta del modello. I flussi d'informazione per la loro grande rilevanza devono essere resi noti tramite la diffusione del modello stesso ai dipendenti della Società anche attraverso una definizione di programmi di formazione del personale.
I flussi informativi dovranno avvenire tramite pec o comunicazioni scritte a firma autografa presso la sede della Società ed indirizzate all'OdV.
E' necessario che siano comunicate all'OdV, anche con e-mail dedicate, le ispezioni degli enti sovraordinati (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, etc.), le denunce e il contenzioso della Società, le variazioni alle procedure e/o protocolli del modello, con particolare riguardo al coordinamento tra OdV e le figure che rivestono funzioni di controllo esistenti nella Società, nonché con le persone deputate alle funzioni interessate dalle attività a rischio di reato: ad es Revisore dei conti, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante della Sicurezza dei lavoratori, Responsabile per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Organo dirigente.

La gestione delle informazioni ricevute saranno valutate dall'OdV, insieme all'Amministratore Unico, ed ove necessario si procederà ad attività ispettiva, ricorrendo all'apporto anche di professionisti esterni, qualora il caso richieda competenze specifiche.
L'OdV dovrà render conto dell'esito della sua attività in una relazione annuale da trasmettere all'Amministratore Unico (indicando i controlli e le verifiche effettuate, l'esito delle stesse, l'eventuale necessità di aggiornamento della mappatura, le segnalazioni ricevute, le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare, la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre la Società al pericolo che siano commessi i reati presupposto, la mancata collaborazione da parte dei destinatari del modello).
Il componente dell'OdV sarà chiamato al rigoroso rispetto delle norme etiche e comportamentali di carattere generale di cui al Codice Etico e di Comportamento che è stato adottato dalla Società con deliberazione dell'Ente socio n. 42 del 06/09/2018.

5. Sistema disciplinare e sanzionatorio della Paolo Ricci Servizi srl

Il MOG, per essere efficacemente attuato, deve prevedere un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate da parte dei destinatari del Modello stesso ovvero amministratori, dirigenti, dipendenti, consulenti, liberi professionisti e partner aziendali.
Il sistema disciplinare è adottato ai sensi dell'art.6, comma 2, lett. e) e art.7, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 231/2001 e costituisce, unitamente ad altre statuizioni contenute nei predetti articoli, la condizione senza la quale non si ottiene l'esenzione da responsabilità della Società in caso di commissione dei reati presupposto di cui al Decreto.
La Paolo Ricci Servizi srl, in caso di violazione del Codice Etico e di Comportamento[4] e del MOG, adotta provvedimenti disciplinari secondo quanto previsto nel CCNL ANASTE e CCNL DIRIGENZA MEDICA ARIS - CIMOP per i propri dipendenti e nel CCNL del comparto Regioni Enti Locali in relazione al personale ASP comandato presso la Società. In caso di infrazioni commesse da soggetti terzi, questi ultimi saranno sanzionati secondo i criteri indicati nelle specifiche clausole contrattuali previste.

Le sanzioni applicabili, sia ai dipendenti che ai collaboratori, sono determinate in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto conto:
- della rilevanza oggettiva delle regole violate: comportamenti che possono compromettere, anche solo potenzialmente, l'efficacia del MOG rispetto alla prevenzione dei reati presupposto (es. mancata informativa all'OdV, mancata formazione del personale, mancato aggiornamento del MOG, alterazione o distruzione delle procedure finalizzate alla violazione del sistema di vigilanza ecc.);
- dell'elemento soggettivo della condotta: dolo o colpa, da desumersi dal livello di responsabilità gerarchica/tecnica (es. omessa vigilanza da parte dei superiori gerarchici per la corretta ed effettiva applicazione del MOG, ecc.);
- della reiterazione delle condotte;
- della partecipazione di più soggetti nella violazione.

[4] approvato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ASP Paolo Ricci n. 42/2018 e atto dell'Amministratore Unico del 30.10.2018

Per tutti i collaboratori legati da contratti di natura diversa da un rapporto di lavoro dipendente, le procedure e misure sanzionatorie applicabili sono determinate in proporzione alla gravità delle violazioni, tenuto conto dei seguenti parametri:

a) ammonizione scritta: per la sola violazione colposa del MOG;
b) sospensione temporanea degli emolumenti: per la reiterata violazione colposa del MOG;
c) revoca della delega o della carica: violazione dolosa del MOG.

Per i collaboratori la violazione delle procedure del modello attinenti all'oggetto dell'incarico o alla effettuazione della prestazione comporta la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ai sensi dell'art.1456 cc.

I provvedimenti disciplinari sono adottati, anche su segnalazione dell'OdV, dall'Amministratore Unico.
Qualora venga riscontrata la violazione del modello da parte dei collaboratori, amministratori, direttori e da coloro che hanno funzioni di rappresentanza, l'OdV trasmette all'Amministratore Unico una relazione contenente la descrizione della condotta, generalità del soggetto responsabile del tentativo o della violazione, indicazione delle procedure del modello violate ed eventuali documenti o elementi a riscontro della condotta;
L'Amministratore Unico convoca per iscritto, entro venti giorni, il soggetto e la convocazione contiene una breve e precisa descrizione della condotta contestata e delle previsioni del modello oggetto di violazione, indica la data e l'ora della convocazione con l'avviso per l'interessato della facoltà di formulare memorie scritte difensive con la possibilità di richiedere l'intervento di un difensore a cui dà mandato o di un rappresentante dell'associazione sindacale a cui aderisce.
L'Amministratore Unico, sulla scorta degli elementi acquisiti, adotta un provvedimento scritto e determina la sanzione ritenuta applicabile oppure motiva l'archiviazione del caso. Del provvedimento deve essere data comunicazione per iscritto all'OdV nonché all'interessato.
Il procedimento trova applicazione anche in caso di violazione da parte dell'eventuale Revisore dei Conti o del componente dell'OdV.

6. Diffusione e adozione del modello e formazione

Il modello organizzativo gestionale di controllo è approvato con atto dell'Amministratore Unico della Società ed una copia è depositata presso la sede legale della Società in via Einaudi, 144 – 62012 Civitanova Marche (MC).
Al fine di rendere efficace e concreto il modello organizzativo gestionale sono state individuate le metodologie per garantire la massima diffusione e pubblicità dello stesso attraverso:
- la pubblicazione sul sito internet della Società;
- l'informazione ai dipendenti tramite specifico articolo del contratto di lavoro.